



Regione Lombardia

DECRETO N. 10215

Del 06/07/2023

Identificativo Atto n. 422

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto

ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 996/2023 - DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI TITOLARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 448, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, E DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2023, N. 3, COORDINATO CON LEGGE DI CONVERSIONE 10 MARZO 2023, N. 21, IN RELAZIONE AGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 3 LUGLIO ALL'8 AGOSTO 2021 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI COMO, SONDRIO E VARESE (OCDPC N. 798/2021). DETERMINAZIONI IN ORDINE A CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI N. 651/2014/UE E N. 2472/2022/UE NELL'AMBITO DELL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, COMPRESSE LE ATTIVITÀ AGRICOLE

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante: «Stanziamiento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
- il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 (G.U. Serie generale n. 8 dell'11-01-2023), coordinato con legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21 (G.U. Serie Generale n. 60 del 11-03-2023), recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di



Regione Lombardia

eventi calamitosi e di protezione civile»;

VISTE, inoltre:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di livello nazionale per 12 mesi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese (G.U. Serie Generale n. 218 del 11-9-2021);
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 798 del 23 settembre 2021, recante: "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese", che, all'art. 1, comma 1, individua nel Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile (ora della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, a seguito dell'avvicendamento comunicato con nota prot. Z1.2023.0025993 del 31/05/2023) della Regione Lombardia il Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in questione;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022, che proroga, per dodici mesi, lo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese (G.U. Serie Generale n. 192 del 18-08-2022);
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 932 del 13 ottobre 2022, recante "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020";
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 996 del 18 maggio 2023, recante "Disposizioni operative finalizzate a definire le



Regione Lombardia

modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21" (G.U. Serie Generale n. 122 del 26-05-2023);

DATO ATTO che la modulistica *Modulo C1 - Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* (di cui al par. 1.1. Allegato C all'OCDPC 996/2023), inviata a Regione Lombardia dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. N. UL/0040090 del 17/09/2021, è stata utilizzata anche per la ricognizione effettuata in riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018;

RICHIAMATI:

- il comma 5 dell'art. 4 dell'OCDPC n. 798/2021, "I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste";
- il comma 6 dell'art. 4 dell'OCDPC n. 798/2021, che stabilisce che la ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 996/2023:

- comma 1, che stabilisce che i Commissari delegati o i soggetti responsabili, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della



Regione Lombardia

protezione civile alla data del 12 marzo 2023, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni;

- comma 2, che definisce che le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne le attività economiche e produttive sulla base dell'Allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile;
- comma 3, che stabilisce che all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'art. 5 -sexies della legge n. 21/2023;

DATO ATTO che l'Allegato C alla sopracitata OCDPC 996/2023, al punto 1.2 prevede che, il Commissario delegato, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'Ordinanza, provveda all'individuazione della struttura organizzativa, denominata Organismo Istruttore (OI), al quale competerà, anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo presentate dai titolari delle attività economiche e produttive;

RICHIAMATO il decreto del Commissario delegato OCDPC 798/21 n. 8331 del 05 giugno 2023, avente per oggetto "Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 996/2023 – Costituzione dell'Organismo Istruttore delle domande di contributo da parte dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi in Regione Lombardia nell'anno 2021, oggetto dell'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 798/2021", trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile con nota Protocollo Y1.2023.0002106 del 13/06/2023;

DATO ATTO che i contributi in oggetto sono a favore delle attività economiche e produttive, comprese quelle afferenti al settore agricolo, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli stessi eventi calamitosi, che abbiano presentato al Comune di



Regione Lombardia

competenza i *Modulo C1-Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*, messi a disposizione dai Comuni stessi nei giorni successivi alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'OCDPC n. 798/21 su indicazione degli Uffici Territoriali Regionali;

CONSIDERATA la necessità di garantire ex ante i criteri per la conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato delle tipologie di contributo a favore dei soggetti che svolgono attività economiche;

VISTI, pertanto:

- la *Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)*, con particolare riferimento al punto 2 "Nozione di impresa e di attività economica" e al punto 6 "Incidenza sugli scambi e sulla Concorrenza";
- il *Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*, in particolare gli articoli da 1 a 12 ed art. 50, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- il *Regolamento (UE) 1315/2023 della Commissione del 23.6.2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo



Regione Lombardia

52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

- il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)* e al *Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006*;
- il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- il *Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*;

PRESO ATTO delle risultanze del Comitato di valutazione degli aiuti di Stato nella seduta del 13 giugno 2023;

RICHIAMATI i regimi precedentemente aperti riferiti agli eventi oggetto dell'OCDPC 798/2021, nel rispetto delle tempistiche previste:

- dal Regolamento (UE) n. 651/2014/UE: SA.103971;
- dal Regolamento (UE) n. 2472/2022/UE (che sostituisce il Regolamento n. 702/2014/UE): SA.103981;

RITENUTO di dover definire la disciplina applicabile ai contributi a favore dei potenziali beneficiari che svolgano attività economica in conformità ai Regolamenti (UE) n. 651/2014, sia per la parte generale che per la sezione specifica di cui all'art. 50, come modificato dal Regolamento (UE) 1315/2023, e n. 2472/2022, sia per la parte generale che



Regione Lombardia

per la sezione specifica di cui all'art. 37;

DATO ATTO che:

- il Commissario delegato OCDPC 798/21 ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE)2022/2472 e del Regolamento (UE)651/2014 la bozza del presente atto e il suo allegato A parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura sono stati numerati i regimi di aiuto "Attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 996/23 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per ripristino dei danni occorsi alle attività economiche per gli eventi calamitosi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nelle province di Como, Sondrio e Varese. e produttive a ristoro dei danni subiti. Determinazione in ordine in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento n. 651/2014/UE" con il n. SA.108075 del 19-06-2023 e "Attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 996/23 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per il ripristino dei danni occorsi alle attività economiche e produttive (Ateco A) durante l'evento calamitoso dal 3 luglio al 8 agosto 2021 nelle province di Como, Sondrio e Varese. Determinazione in ordine in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento n. 2472/2022/UE" con il n. SA.108337 del 30-06-2023;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale, per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento:

- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica non afferente al settore agricolo, nel rispetto del regime SA.108075 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE, artt. da 1 a 12 e nell'alveo particolare dell'art. 50, ove è stabilito che:
 - i costi ammissibili sono quelli elencati all'art. 50, comma 4, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;



Regione Lombardia

- l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili (art. 50, comma 5);
- il regime di aiuto connesso è adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che gli aiuti relativi a tale regime sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento (art. 50, comma 3);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore agricolo (ATECO A), nel rispetto del regime SA.108337 comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE, artt. da 1 a 12 e nell'alveo particolare dell'art. 37, ove è stabilito che:
 - i costi ammissibili, come da definizione contenuta nel comma 5, sono solo ed esclusivamente quelli elencati al paragrafo 7, lettera b, e al paragrafo 9;
 - l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili (comma 10);
 - il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (comma 4);

STABILITO che, qualora i tempi necessari per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi eccedessero i termini di cui alla precedente premessa, si provvederà ad adottare il regime relativo agli aiuti "de minimis", come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di non concedere aiuti alle imprese che al momento della calamità si trovavano in difficoltà ai sensi della definizione contenuta, ove applicabile:

- per quanto concerne le attività economiche e produttive non appartenenti al comparto agricolo, nell'art. 2, par. 1, punto 18, lettera c) del Regolamento n.



Regione Lombardia

651/2014/UE;

- per quanto concerne il comparto agricolo e forestale, nell'art. 2, comma 59 del Regolamento n. 2472/2022/UE, limitatamente alla lettera c) dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento n. 651/2014/UE;

RITENUTO che i beneficiari non appartenenti al settore agricolo debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 5 del Regolamento n. 651/2014/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

RITENUTO che i beneficiari appartenenti al settore agricolo e forestale debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di appartenere ai settori previsti all'art. 1, punto 1 del Regolamento n. 2472/2022/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;
- di non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;

PRECISATO che il Commissario delegato provvede agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 9



Regione Lombardia

del d.m 115/17 e ad ogni ulteriore adempimento del citato d.m., ove non espressamente delegato attraverso successivo atto ai Comuni territorialmente competenti;

DATO ATTO che, in sede di istruttoria, il soggetto deputato provvederà a verificare che i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente siano soddisfatti e, al momento dell'erogazione, verificherà le condizioni di cui ai punti 4, 5 e 6 del paragrafo 2.3 *Requisiti di ammissibilità* delle Modalità tecniche, anche mediante piattaforme digitali adatte allo scopo, senza ulteriore aggravio per il soggetto richiedente;

DATO ATTO che è possibile cumulare gli aiuti in esenzione, nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento n. 651/2014/UE e/o nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento n. 2472/2022/UE;

DATO ATTO che la medesima OCDPC n. 996/2023, all'art. 1, prevede che per l'espletamento delle attività disposte dall'Ordinanza il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori;

RITENUTO, pertanto, al fine di definire la gestione delle domande di contributo da parte dei Comuni interessati:

- di individuare quali soggetti attuatori per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di contributo i Comuni territorialmente competenti;
- di approvare le *Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e Varese nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 (OCDPC n. 798/2021)* e rispettivi allegati, parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO che l'Allegato C all'OCDPC n. 996/2023 al paragrafo 1.4. definisce che i 40 giorni di tempo per la presentazione della domanda di contributo vengano conteggiati dalla data di pubblicazione sul BURL del presente decreto;



Regione Lombardia

VISTE:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale" e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, in ordine alla competenza ad adottare il presente atto;
- la nota prot. Z1.2023.0025993 del 31/05/2023 con la quale è stato comunicato al Dipartimento della Protezione Civile l'avvicendamento del Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile nel ruolo di Commissario delegato per le emergenze connesse agli eventi calamitosi di tipo idrogeologico;

DECRETA

- 1) di individuare i Comuni quali enti attuatori per quanto concerne le misure di cui alla lettera e) dell'art. 25, comma 2, del d.lgs 1/2018, secondo le modalità di cui agli allegati approvati al successivo punto 2);
- 2) di approvare l'Allegato A *Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 996/2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle province di Como, Sondrio e Varese nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 (OCDPC n. 798/2021)* e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea del regime aiuti SA.108337, limitatamente ai beneficiari del comparto agricolo (ATECO A):
 - i contributi sono concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, per quanto riguarda la parte generale (dall'art. 1 all'art. 12) e per quanto riguarda l'articolo 37, paragrafo 7, lettera b, e paragrafo 9;



Regione Lombardia

- 4) di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento 651/2014/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea del regime aiuti SA.108075, limitatamente ai beneficiari che svolgono attività economica e produttiva in settori diversi dal comparto agricolo:
- i contributi sono concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, come modificato dal Regolamento (UE) 1315/2023, sia per la parte generale (artt. da 1 a 12) che per la sezione specifica di cui all'art. 50, per tipologie di danno elencate al comma 4 del medesimo articolo con esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;
- 5) di stabilire che, qualora i tempi necessari per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi eccedessero i termini di cui ai precedenti punti 3) e 4), si provvederà ad adottare il regime relativo agli aiuti “de minimis”, come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- 6) di pubblicare il presente atto, completo dell'Allegato di cui al precedente punto 2), sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
- 7) di pubblicare il presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

IL DIRETTORE GENERALE

COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 798/2021

FABRIZIO CRISTALLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge